

Oggi **7 febbraio 2022** alle ore **14,30** in videoconferenza con sistema Zoom, come autorizzato dal Presidente ai sensi del Regolamento Interno di funzionamento del COA, ai sensi dell'art.73 del D.L. 17-3-2020 n.18 e viste le linee guida del CNF,

- tutti i consiglieri - la cui identità è stata accertata dal Segretario in sede di appello nominale - sono collegati da remoto, attesa l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto nel Paese, che induce a limitazioni degli spostamenti e delle riunioni anche degli organi collegiali (v. art. 73 D.L. 17-3-2020 n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

- ogni partecipante si impegna ad adottare, durante lo svolgimento della seduta, comportamenti che assicurino la massima riservatezza delle comunicazioni e dello svolgimento della seduta, fatta salva la possibilità che eventuali persone interessate ad assistere ne facciano apposita richiesta al Presidente.

Sono presenti da remoto:

IL PRESIDENTE **Avv. Enrico Della Capanna**

IL VICEPRESIDENTE **Avv. Matteo Marchesini**

IL SEGRETARIO **Avv. Marta Verona**

IL TESORIERE **Avv. Francesca Baldi**

I CONSIGLIERI Avvocati HELMUT ADELMO BARTOLINI, FRANCESCA CORSI, STEFANO COSCI, ERNESTO D'ANDREA, PAOLO NELLO GRAMOLI, FLORIANO NIZZI, FRANCA PORTA, MAURA SIMONAZZI, GIOVANNI TARQUINI.

Assenti giustificati: Avv.ti Giorgio Boiardi, Francesca Preite.

ODG

- 1) IMPEGNI SOLENNI**
- 2) APPROVAZIONE VERBALE 24 GENNAIO 2022**
- 3) ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI**
- 4) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI**
- 5) ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO PER TRASFERIMENTO DA ALTRO COA**
- 6) CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI**
- 7) DELIBERA IN MERITO A RICHIESTE DI OTTENIMENTO DEL TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA**
- 8) COMUNICAZIONI DEL TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE**
- 9) FORMAZIONE CONTINUA: RICHIESTE DI ESONERO E ACCREDITAMENTO**
- 10) AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**
- 11) NUOVE MODALITA' ISTANZE DI LIQUIDAZIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**
- 12) RILASCIO PARERI DI CONGRUITA' PARCELLE**
- 13) REGOLAMENTO UNITARIO PER GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE FORENSI COSTITUITI DAI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**
- 14) RELAZIONE CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE DI CASSA FORENSE ANNI 2018-2019**
- 15) TRASMISSIONE ALLA CCIAA BOLOGNA DOMANDE ISCRIZIONE ELENCO ESPERTI EX DL N.118/2021**

16) ESAME PARERE

17) RIUNIONE PROFESSARE AL FEMMINILE 28 GENNAIO 2022

**18) RILEVAZIONE LIVELLO DI SODDISFAZIONE UFFICI
GIUDIZIARI**

**19) LAB@VVOCATURA GIOVANE CNF – INDICAZIONE REFERENTE
PER PROSSIMI INCONTRI**

20) PROGRAMMA DI GESTIONE ANNO 2022 DEL TRIBUNALE

**21) COLLOQUIO AVUTO CON IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI PER UN PROBLEMA
VERIFICATOSI**

22) VARIE ED EVENTUALI

1) IMPEGNI SOLENNI

Davanti al Consiglio, in collegamento da remoto, prestano l'impegno solenne n.18 iscritti.

2) APPROVAZIONE VERBALE 24 GENNAIO 2022

Preliminarmente il Consiglio, all'unanimità, approva il verbale della seduta del 24 gennaio 2022.

3) ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI

Il Consiglio ha deliberato n. 1 iscrizione all'Albo degli Avvocati.

4) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI

Il Consiglio ha deliberato di non accogliere n. 1 richiesta di cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

5) ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL

PATROCINIO SOSTITUTIVO PER TRASFERIMENTO DA ALTRO COA

Il Consiglio ha deliberato n. 1 iscrizione nel Registro Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo per trasferimento da altro Ordine.

6) CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI

Il Consiglio ha deliberato n. 2 cancellazioni dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati.

7) DELIBERA IN MERITO A RICHIESTE DI OTTENIMENTO DEL TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA

Il Consiglio ha trattato n. 1 richiesta per l'iscrizione all'Albo di Specialità trasmettendola al CNF.

8) COMUNICAZIONI DEL TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE

Polizza assicurativa a copertura rischi Consiglio dell'Ordine

Preliminarmente il Tesoriere illustra, al Consiglio, i profili delle due polizze di assicurazione, rispettivamente quella con l'Agenzia Conforti & C. per Lloyd's – già in essere da anni in scadenza – e quella nuova di Area Broker AIG Europe SA.

Il Consiglio, dopo l'intervento del Presidente ed ampia discussione, valutata la proposta di rinnovo della Polizza Assicurativa in essere da anni con l'Agenzia Conforti & C. per Lloyd's e verificato che la polizza suddetta presenta criticità che possono inficiare la validità della copertura assicurativa;

dopo avere valutato la proposta di nuova polizza da parte di Area Broker AIG Europe SA e della stessa Agenzia Conforti, ritiene che la proposta migliore sia quella di Area Broker AIG.

Ciò in ragione del fatto che la polizza suddetta prevede una franchigia di Euro 1.000,00, in luogo di quella di Euro 2.500,00 prevista dalla polizza dell'Agenzia

Conforti.

Ciò che più rileva, poi, è che la proposta di Area Broker AIG prevede la retroattività illimitata della garanzia assicurativa e la ultrattività quinquennale, allorquando la proposta Conforti prevede retroattività quinquennale e ultrattività di soli due anni.

Il Consiglio, con l'astensione dell'Avv. Paolo Nello Gramoli, delibera così di stipulare il nuovo contratto di Assicurazione con Area Broker AIG Europe SA, dando mandato al Tesoriere di provvedere agli adempimenti a ciò necessari ed al pagamento del premio annuo di Euro 5.500,00.

Il Tesoriere farà richiesta affinché, se possibile, sia prevista ultrattività decennale, in luogo di quella quinquennale, essendo autorizzato sin d'ora a concordare un eventuale aumento del premio che tenga conto di tale ulteriore copertura assicurativa.

Il Tesoriere viene delegato, altresì, a stipulare ulteriore contratto assicurativo contro la responsabilità civile dei dipendenti dell'Ordine degli Avvocati, al fine di coprire i rischi derivanti da fatti commessi nello svolgimento delle loro mansioni e polizza RCO, per i rischi derivanti dalla responsabilità per danni, dagli stessi dipendenti subiti nello svolgimento delle loro mansioni.

Il Tesoriere ha anche esposto la possibilità per i singoli Consiglieri di stipulare, a titolo personale, polizza cumulativa e/o individuale, a copertura della responsabilità per danni cagionati per colpa grave.

Il Consiglio delibera che la eventuale suddetta estensione di garanzia verrà eventualmente richiesta da ogni singolo Consigliere, con oneri a proprio carico.

Il Consiglio, in qualità di socio della Fondazione dell'Avvocatura Reggiana e

quale unico componente dell'Assemblea dei soci, invita il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione a stipulare contratto di assicurazione contro la Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti.

Il Consiglio dell'Ordine delibera di stipulare contratto di assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, per l'attività svolta dall'OCC e dall'ODM e Camera Arbitrale e quindi a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività proprie dei suddetti organismi, in aggiunta alla copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività propria di coloro che ricoprono incarichi in seno ai suddetti organismi.

Ciò nel rispetto delle indicazioni che sono state fornite dal Consiglio Nazionale Forense e anche dal Ministero della Giustizia.

Il Consigliere Tesoriere è sin d'ora autorizzato e delegato a stipulare i contratti ed a pagare i premi che saranno richiesti entro un limite di spesa di Euro 4.000,00.

Rinnovo casella pec massiva ord.reggioemilia@cert.legalmail.it

Il Tesoriere fa presente che occorre rinnovare il contratto per la fornitura ed il mantenimento dell'indirizzo di posta elettronica certificata ord.reggioemilia@cert.legalmail.it fino al 31.12.2023 al canone annuo di euro 600 oltre iva.

Il Consiglio autorizza e delega il Consigliere Tesoriere a rinnovare il contratto con Visura SPA.

Compenso attività Commissario Straordinario.

Il Tesoriere riferisce di avere contattato l'Ordine degli Avvocati di Bari ed il Consiglio Nazionale Forense per informazioni in ordine ai criteri da seguire per la liquidazione del compenso richiesto dall'Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, per

l'attività di Commissario Straordinario dell'Ordine.

Riferisce che l'Ordine di Bari avrebbe in corso un contenzioso con il Commissario Straordinario, ritenendo che non competeva all'Ordine degli Avvocati l'onere del pagamento del compenso allo stesso spettante.

Il Consiglio, su invito del Presidente ed anche alla luce delle indicazioni fornite sul punto dal Ministero della Giustizia, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento, al fine di valutare quali siano state le determinazioni assunte da altri ordini che, come quello di Reggio Emilia, siano stati commissariati.

A ciò provvederà il Consigliere Tesoriere e ne riferirà alla prossima seduta consiliare.

Per il momento il Consiglio delibera di liquidare all'Avv. Berti il rimborso spese che ha chiesto, riservando ogni decisione in ordine alla liquidazione e pagamento di un compenso.

Il Tesoriere è autorizzato a provvedere al pagamento del rimborso spese.

9) FORMAZIONE CONTINUA: RICHIESTE DI ESONERO E ACCREDITAMENTO

Corso per la formazione di delegati alle vendite e custodi giudiziari in collaborazione con la Camera Civile di Reggio Emilia

Il Consiglio delibera di realizzare in collaborazione con la Camera Civile di Reggio Emilia il "Corso di Alta Specializzazione per la vendita di delegati alle vendite e custodi giudiziari" che si terrà dal 25 febbraio al 22 aprile 22 su piattaforma online per complessive 22 ore di formazione

Visti i programmi e letti i curricula dei relatori, il Consiglio delibera di riconoscere n. 2 crediti formativi per la singola lezione e n. 16 per la

partecipazione a tutto il modulo.

Come da Regolamento, per il riconoscimento dei crediti formativi i partecipanti dovranno essere collegati durante tutta la sessione (con una tolleranza complessiva di assenza di 15 minuti) e saranno previste le verifiche di effettiva partecipazione con l'utilizzo di n. 2 codici che verranno mostrati durante gli eventi o di sistema analogo.

A carico della Camera Civile saranno attribuiti i costi di realizzazione e pertanto a loro riconosciute le quote di partecipazione al fine di coprire i costi di gestione.

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni.

Richiesta accreditamento dell'Associazione della Proprietà Edilizia – Confedilizia RE

Il Consiglio, valutate le richieste di accreditamento formulate dall'Avv. - omissis - per l'Associazione della Proprietà Edilizia – Confedilizia RE, relativa agli eventi:

- “Aggiornamenti normativi e giurisprudenziali in tema di condominio” che si terrà a Reggio Emilia il 28.02.2022;

- “Aggiornamenti in materia di Fisco e condominio” che si terrà a Reggio Emilia il 04.03.2022;

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio Nazionale Forense e valutati i curricula dei relatori,

delibera

di riconoscere n. 3 crediti formativi ordinari per ciascun evento.

Il Consiglio delibera, altresì, di concedere l'utilizzo del sistema Riconosco esclusivamente per la raccolta delle iscrizioni.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Richiesta di accreditamento dell'Avv. - omissis -

Il Consiglio, valutata la richiesta di riconoscimento di crediti formativi presentata dall'Avv. - omissis -, per la partecipazione in modalità FAD all'evento "La relazione annuale del RPCT" organizzato da Officina Legislativa in data 19.01.2022;

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 del Consiglio Nazionale Forense;

delibera

di riconoscere, per l'anno 2022, all'Avv. - omissis -, n. 2 crediti formativi per l'attività svolta.

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni.

Richiesta di accreditamento dell'Avv. - omissis -.

Il Consiglio, valutata la richiesta di riconoscimento di crediti formativi presentata dall'Avv. -omissis -, per la partecipazione in modalità FAD, in qualità di relatore agli eventi:

- "La conformità ai modelli organizzativi 231" organizzato da Officina Legislativa nei giorni 22 e 29 giugno 2021;

- "Reati informatici e responsabilità degli enti: privacy e modelli 231" organizzato da Studio Alfa e ODCEC Parma in data 1 luglio 2021;

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 del Consiglio Nazionale Forense;

delibera

di riconoscere, per l'anno 2021, all'Avv. - omissis -, n. 3 crediti formativi per le 3

docenze svolte.

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni.

Richiesta di accreditamento dell'Avv. - omissis -.

Il Consiglio, valutata la richiesta di riconoscimento di crediti formativi presentata dall'Avv. - omissis - per la partecipazione:

- all'evento formativo in modalità FAD "OriGIn 2021 Buannual Meeting Virtual – Online Conference on International issues related to Geographical Indications (GIs)" tenutosi il 24 novembre 2021;

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio Nazionale Forense;

delibera

di riconoscere, per l'anno 2021, all'Avv. - omissis -, n. 1 credito formativo per l'attività formativa svolta.

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni.

Richiesta di accreditamento dell'Avv. - omissis -

Il Consiglio, valutata la richiesta di riconoscimento di crediti formativi presentata dall'Avv. - omissis - per la partecipazione:

- all'evento formativo in modalità FAD "Etichettatura negli Stati Uniti: Il Parmigiano Reggiano" tenutosi il 22 settembre 2021;

- all'evento formativo in modalità FAD "The revision of the EU Geographical Indication system: what is a stake" tenutosi il 12 ottobre 2021;

- all'evento formativo in modalità FAD "EU Geographical Indications and Nutrition Labelling: can a score provide meaningful information to consumers" tenutosi il 27 ottobre 2021;

- all'evento formativo in modalità FAD "OriGIn 2021 Biannual Meeting Virtual – Online Conference on International issues related to Geographical Indications (GIs)" tenutosi il 24 novembre 2021;

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio Nazionale Forense;

delibera

di riconoscere, per l'anno 2021, all'Avv. - omissis -, n. 1 credito formativo per ciascuna attività formativa svolta.

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni.

Richiesta di accreditamento dell'Avv. - omissis -

Il Consiglio, valutata la richiesta di riconoscimento di crediti formativi presentata dall'Avv. - omissis -, per l'attività formativa svolta per la realizzazione di un data base di giurisprudenza e dottrina, con indicizzazione delle pronunce di merito e dei contributi dottrinati;

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 del Consiglio Nazionale Forense;

delibera

non luogo a provvedere, in quanto ai sensi dell'art. 17, comma 4, lettera f), la richiesta deve essere inviata per competenza al CNF.

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni.

Richiesta di accreditamento dell'avv. - omissis -

Il Consiglio, valutata la richiesta di riconoscimento di crediti formativi formulata dall'Avv. - omissis - per l'attività di docenza svolta in istituti di scuola superiore, nell'ambito del protocollo d'intesa tra l'Unione delle Camere Penali italiane e il

MIUR nell'anno 2021;

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio Nazionale Forense;

delibera

di riconoscere all'Avv. - omissis - per l'anno 2021 n. 8 crediti formativi in materia deontologica per le docenze svolte.

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni.

Richiesta di accreditamento dell'avv. - omissis -

Il Consiglio, valutata la richiesta di riconoscimento di crediti formativi formulata dall'Avv. - omissis - per l'attività di docenza svolta in istituti di scuola superiore, nell'ambito del protocollo d'intesa tra l'Unione delle Camere Penali italiane e il MIUR nell'anno 2021;

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio Nazionale Forense;

delibera

di riconoscere all'Avv. - omissis - per l'anno 2021 n. 8 crediti formativi in materia deontologica per le docenze svolte.

Manda alla segreteria di provvedere alle comunicazioni.

Richiesta di accreditamento dell'Avv. - omissis -

Il Consiglio, valutata la richiesta di riconoscimento di crediti formativi presentata dall'Avv. - omissis - per la partecipazione:

- all'evento formativo "Orientamenti operativi in tema di contrattazione preliminare relativi agli immobili da costruire" tenutosi a Milano il 16 luglio 2021;

- all'evento formativo in modalità FAD "Casistica e problemi in materia di donazioni con particolari modalità" tenutosi il 5 febbraio 2021;
 - all'evento formativo in modalità FAD "L'organizzazione delle s.r.l. P.M.I. – Profili applicativi" tenutosi il 15 gennaio 2021;
 - all'evento formativo in modalità FAD "Obbligazioni di mantenimento ex artt. 143 e 315 bis u.c.cc e contratto di mantenimento" tenutosi il 28 maggio 2021;
- tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio Nazionale Forense;

delibera

di riconoscere, per l'anno 2021, all'Avv. - omissis -, n. 3 crediti formativi per ciascuna attività formativa svolta.

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni.

Richiesta di accreditamento dell'avv. - omissis -

Il Consiglio, valutata la proposta di riconoscimento di crediti formativi formulata dall'Avv. - omissis - per:

- n. 21 ore di didattica svolte presso l'Università di Pisa, all'interno del Corso di Laurea in "Economia e Commercio" dell'anno accademico 2021/2022 (anno solare 2021),

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio Nazionale Forense;

delibera

di riconoscere all'Avv. - omissis- per l'anno 2021 n. 10 crediti formativi per l'attività di docenza svolta.

In riferimento alla richiesta di imputazione all'anno 2022 di suddetti crediti, il

Consiglio, in attesa delle linee guida del Consiglio Nazionale Forense, delibera di rinviare ogni eventuale decisione.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni.

Richiesta di esonero dell'Avv. -omissis -

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. - omissis - volta ad ottenere l'esonero parziale dall'obbligo di formazione professionale al fine dell'assolvimento dell'obbligo formativo per l'anno 2021;

- visto il Regolamento per la formazione approvato dal CNF;

preso atto della richiesta formulata dall'Avv. - omissis -, visto in particolare l' art.

15 comma III del Regolamento CNF 16 luglio 2014 n.6, laddove dispone "l'iscritto documenta al COA di appartenenza la causa e la durata dell'impedimento,

dispone

che l'Avv.- omissis - se lo riterrà opportuno, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, documenti sulla base di certificazione medica, la natura e la durata della malattia del prossimo congiunto che giustificherebbe l'accoglimento della domanda di esonero.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Richiesta di esonero dell'Avv. - omissis -

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. - omissis - volta ad ottenere l'esonero dall'obbligo di formazione professionale per l'anno 2021;

- visto il Regolamento per la formazione approvato dal CNF;

preso atto della richiesta formulata dall'Avv. - omissis -, visto in particolare l' art.

15 comma III del Regolamento CNF 16 luglio 2014 n.6, laddove dispone

“l’iscritto documenta al COA di appartenenza la causa e la durata dell’impedimento,

dispone

che l’Avv. - omissis - se lo riterrà opportuno, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, documenti sulla base di certificazione medica, la natura e la durata della malattia del prossimo congiunto che giustificerebbe l’accoglimento della domanda di esonero.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Assolvimento obbligo formativo per l’anno 2021 dell’avv. - omissis -

Il Consiglio, valutata la richiesta dell’avv. - omissis - delibera di concedere lo spostamento dei crediti richiesti al fine del recupero e dell’assolvimento dell’obbligo formativo per l’anno 2021.

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni.

Richiesta di spostamento di crediti formativi dell’avv. - omissis -

Il Consiglio, valutata la richiesta dell’avv. - omissis - volta ad ottenere lo spostamento all’anno 2022 di n. 14 crediti formativi di cui n. 2 in materia deontologica maturati in eccedenza nell’anno 2021, in attesa delle linee guida del Consiglio Nazionale Forense, delibera di rinviare ogni eventuale decisione.

10) AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- OMISSIS -

11) NUOVE MODALITA’ ISTANZE DI LIQUIDAZIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Si aggiorna alla prossima seduta.

12) RILASCIO PARERI DI CONGRUITA’ PARCELLE

Il Consiglio ha deliberato n. 3 pareri di congruità parcelle.

13) REGOLAMENTO UNITARIO PER GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE FORENSI COSTITUITI DAI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Si aggiorna alla prossima seduta.

14) RELAZIONE CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE DI CASSA FORENSE ANNI 2018-2019

Si aggiorna alla seduta in cui sarà presente il Delegato di Cassa Forense Avv. Cecilia Barilli.

15) TRASMISSIONE ALLA CCIAA BOLOGNA DOMANDE ISCRIZIONE ELENCO ESPERTI EX DL N.118/2021

La Consigliera Maura Simonazzi, nominata responsabile della formazione ai sensi dell'art.5 comma 1 del DL n.118/2021 come convertito in L.147/2021, tenuta all'aggiornamento dei dati degli iscritti che propongono domanda di iscrizione all'elenco degli esperti negoziatori della crisi d'impresa, nonché nominata titolare del trattamento dei dati ai fini della normativa privacy, riferisce al Consiglio che dalla data di entrata in vigore della normativa è pervenuta, da parte dell'Avv. - omissis -, domanda di iscrizione all'elenco tenuto dalla Camera di Commercio di Bologna.

La domanda e la documentazione allegata, ivi compresa l'informativa privacy e l'espreso consenso al trattamento dei dati sono complete; dalle verifiche effettuate risulta che l'avv. - omissis - possiede i seguenti requisiti richiesti dalla normativa in quanto:

- è iscritta da oltre cinque anni all'albo degli avvocati di Reggio Emilia;

- non ha subito sanzioni disciplinari;
- ha autocertificato e documentato il conseguimento dell'attestato di completa frequenza del corso di 55 ore previsto dall'art.4 del D.L. 118/2021 e del relativo Decreto dirigenziale;
- ha altresì autocertificato e documentato il possesso di specifica esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa e precisamente n.2 incarichi di advisor legale in procedure di concordato preventivo;
- ha allegato ulteriori competenze e formazione mediante curriculum vitae autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La Consigliera Simonazzi, propone l'invio della domanda e del curriculum vitae alla Camera di Commercio di Bologna, con la modulistica, il regolamento e le linee guida fornite da CNF e Ministero della Giustizia, ai fini della iscrizione dell'avv. - omissis - nell'elenco ex D.L. 118/2021, con contestuale protocollazione, conservazione digitale e cartacea sia della domanda che della documentazione allegata, nonché della comunicazione e della documentazione che sarà inviata alla Camera di Commercio.

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Simonazzi, all'unanimità dei presenti, approva.

16) ESAME PARERE

L'avv. Marchesini riferisce della richiesta di parere avanzata dall'avv. - omissis - in data 11 gennaio scorso.

Il Consiglio delibera di rilasciare il seguente parere:

“Gentile Collega,

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in relazione al seguente parere richiesto:

“[...] con la presente sono a richiedere se sussistono problematiche o incompatibilità ad accettare una convenzione con – omissis - accettando di avere una pagina sul loro sito (che a quanto pare metteranno a disposizione dei loro iscritti per contatti). Sarebbe un contratto biennale”, pur nella genericità del quesito, con particolare riguardo al contenuto dei termini della convenzione che verrà proposta, rileva quanto segue.

Innanzitutto, si rammenta che gli articoli 17, 35 e 37 del Codice Deontologico Forense disciplinano le forme e le modalità con le quali è possibile fornire a terzi informazioni, anche attraverso mezzi informatici, sull'esercizio dell'attività professionale, sancendo il divieto di accaparramento della clientela e fissando i limiti entro i quali è possibile per il professionista acquisire rapporti di clientela e offrire le proprie prestazioni professionali.

Infatti l'art. 17 – Informazione sull'esercizio dell'attività professionale – stabilisce che 1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. 2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative. 3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. Le norma del codice deontologico, perciò, accompagnata dai chiarimenti forniti nel corso del tempo dal CNF, fissa molto chiaramente i parametri ai quali l'avvocato deve attenersi nel fornire informazioni sulla propria attività professionale e nel rapportarsi

esternamente, attraverso i classici mezzi d'informazione e i più attuali canali virtuali.

Il seguente art. 35 – Doveri di corretta informazione - precisa che

- 1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.*
- 2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivocate, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.*
- 3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.*
- 4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.*
- 5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.*
- 6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.*
- 7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.*
- 8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.*
- 9. Le forme e le modalità delle informazioni*

devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione. 10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

L'Art. 37 – Divieto di accaparramento di clientela - chiarisce che 1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. 2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali. 3. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi. 4. E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 5. E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare. 6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Sul punto, con particolare riferimento all'art. 37 del Codice Deontologico, dato anche il tenore letterale del quesito proposto, si impongono alcune necessarie considerazioni di ordine generale. La prima è che la norma mira a tutelare principalmente due valori: la dignità e il decoro della professione, vista la sua funzione sociale che attua l'art. 24 Costituzione (diritto di azione e di difesa dei cittadini); e la corretta concorrenza tra gli avvocati per evitare condotte predatorie. L'esistenza di questi due valori è costantemente ribadita dal CNF il

quale (ex pluribus CNF 28.12.2017 n. 244) sottolinea come questi siano in correlazione tra loro poiché quello del rispetto della concorrenza, che è un valore in sé e che vale per tutti gli operatori economici, va calato nella realtà peculiare della professione forense che, per la funzione esercitata, ha una dignità e un decoro particolari. La seconda considerazione è che la norma introduce un illecito di pericolo e non di danno poiché la condotta dell'accaparratore comporta di per sé l'alterazione della concorrenza tra gli avvocati (Cass. Sez. Un., 11.1.2005 n. 309). La terza, e ultima, considerazione generale è che, se l'illecito è di pericolo e non di danno, l'avvocato che commette atti di accaparramento della clientela, oltre alla violazione deontologica sul singolo caso, è sanzionato perché compromette non solo l'immagine propria ma anche e soprattutto quella dell'intera Avvocatura, cosa questa che giustifica appunto la pena disciplinare (CNF, 21.6.2018 n. 69).

In questo generale quadro di riferimento, si ritiene, pertanto, che il quesito possa trovare adeguata risposta e si sollecita la richiedente a valutare con attenzione i termini della convenzione che andrà a formalizzare, onde evitare di incorrere nelle violazioni deontologiche sopra richiamate. Infatti la normativa di cui agli articoli del Codice Deontologico Forense citati, indica in modo esaustivo le norme di comportamento da tenere nel caso indicato e ritenuto di non poter, comunque, in questa sede, esprimere un giudizio preventivo sull'esistenza di un'eventuale violazione delle stesse, non si può che raccomandare di attenersi rigorosamente alle disposizioni contemplate dalle norme sopra riportate nella loro più recente formulazione.

Corre, infine, l'obbligo di precisare che con la nuova disciplina dell'ordinamento

della professione forense il “potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” (art. 50 L. 247/2012) e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine. Ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quale esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo. E’ pertanto possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione dei comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio anche per quanto riguarda l’elemento soggettivo.

Cordiali saluti

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia”

Il Consiglio, delibera l’approvazione del parere e dispone la comunicazione del parere all’Avv. - omissis -.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni.

**17) RIUNIONE PROFESSARE AL FEMMINILE 28 GENNAIO 2022:
RINNOVO DELEGA CPO**

Il Consigliere Segretario riferisce al Consiglio che la Presidente del CPO, Avv. – omissis - ha fatto presente che il Comitato per le Pari Opportunità necessita di una delega del Consiglio in carica per continuare a partecipare alle riunioni di Professore-Re.

Il CPO, infatti era già stato delegato, a suo tempo, dal Commissario Straordinario.

Il Consiglio, approva e conferma la delega.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni.

18) RILEVAZIONE LIVELLO DI SODDISFAZIONE UFFICI GIUDIZIARI

L'Avv. D'Andrea riferisce di avere già compilato il questionario, che provvederà ad inoltrare agli uffici richiedenti.

Il Consiglio ratifica l'operato del consigliere D'Andrea ed approva le valutazioni dallo stesso espresse.

19) LAB@VVOCATURA GIOVANE CNF – INDICAZIONE REFERENTE PER PROSSIMI INCONTRI

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, nomina l'Avv. Floriano Nizzi quale Referente lab@vvocatura giovane.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni.

20) PROGRAMMA DI GESTIONE ANNO 2022 DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA.

Il Consigliere Ernesto D'Andrea riferisce che non sono state formulate osservazioni ed il Consiglio prende atto.

21) COLLOQUIO AVUTO CON IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI PER UN PROBLEMA VERIFICATOSI

Riferisce il Consigliere D'Andrea:

“Il colloquio avvenuto con il dirigente della cancelleria / esecuzioni immobiliari è stato collaborativo e trasparente. Mi ha spiegato che vi era un avvocato di Milano, che intendeva, per l'iscrizione della causa a ruolo, fare riferimento alla

prassi del Tribunale di Milano, il quale prevede che all'atto dell'iscrizione non è necessario allegare il contributo unificato e la marca. Il dirigente mi ha spiegato, che dopo un colloquio avuto con Cristina Beretti, per non generare intralcio al momento dell'iscrizione, ha deciso d'iscrivere ugualmente la causa e, successivamente, il professionista dovrà depositare il C/U e la marca. Se ciò non accadrà gli atti saranno inoltrati a Equitalia per il recupero”.

Il consiglio prende atto.

22) VARIE ED EVENTUALI

- XXXV CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: ESAME ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE LAVORO

Il Presidente riferisce in merito alla convocazione del XXXV Congresso Nazionale Forense ed agli adempimenti ad essa connessi.

Si rende necessario provvedere al versamento della quota di iscrizione al Congresso che dovrà avvenire entro il 15 marzo.

Si rende altresì necessario provvedere alla convocazione dell'Assemblea degli iscritti, per illustrare e discutere gli argomenti che verranno trattati in sede congressuale e per procedere alla elezione dei delegati.

L'Assemblea, che si dovrà riunire entro il 31 Maggio 2022, dovrà essere convocata entro e non oltre il 30 aprile.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a tutti gli iscritti aventi diritto al voto, a mezzo PEC (o altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione).

Dovrà contenere l'indicazione del giorno (o dei giorni), del luogo e dell'ora dell'adunanza e dell'apertura del seggio elettorale, degli argomenti da trattare.

Dovrà contenere altresì l'invito a presentare le candidature per la elezione dei

delegati, almeno quattordici giorni prima della data fissata per le elezioni.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, dà mandato al Tesoriere di provvedere al pagamento della quota di iscrizione al Congresso entro il 15 marzo.

Al contempo dà mandato al Segretario, affinché predisponga, con la Segreteria, bozza di avviso di convocazione dell'Assemblea degli iscritti, il cui testo verrà discusso alla prossima seduta consiliare per la sua approvazione.

Incontro 18 febbraio 2022

Il Presidente riferisce che il Comune di Reggio Emilia ha invitato l'Ordine degli Avvocati a partecipare all'evento, che si terrà il 18 febbraio 2022, nel corso del quale verrà illustrato il Piano Urbanistico Generale.

Il Consiglio delibera che all'evento partecipi il Vice Presidente Avv. Matteo Marchesini.

Il Segretario provvederà alle comunicazioni.

Lamentele UNEP

Il Presidente dà lettura della missiva inviata dagli Avvocati – omissis -, nella quale vengono segnalati disservizi da parte di UNEP.

In particolare i Colleghi lamentano che UNEP rifiuterebbe di ricevere la consegna di atti (in modo a loro dire ingiustificato), da parte di avvocati che appartengono allo studio di colui che ha effettuato la prenotazione, asserendo che la stessa avrebbe natura strettamente personale.

Il Consiglio delibera che il Presidente e la Consiglieria Franca Porta chiederanno un incontro con la Responsabile UNEP, per un confronto chiarificatore.

Sarà cura della Segreteria di preavvisare l'Unep per fissare la data dell'incontro.

Questionario Separazioni

Il Presidente dà lettura della circolare pervenuta da DCRD (Direzione Centrale per raccolta dati istituto nazionale di Statistica), avente ad oggetto “La rilevazione delle separazioni personali dei coniugi e la rilevazione degli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio”, disponendo che il Segretario invii la predetta circolare alla Referente della Commissione Famiglia, Avv. Franca Porta, per la trattazione in commissione.

Problematiche relative alle domande di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Il Presidente illustra al Consiglio il recente provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia in data 20 dicembre 2021, recante disposizioni relative al deposito, con modalità telematica, delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dell' art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il Presidente riferisce che le istanze di liquidazione vanno ora presentate tramite il servizio esposto sul portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia (più brevemente LGS), accessibile tramite il portale dei servizi telematici (più brevemente PST), all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>. L'accesso al PST per la trasmissione delle istanze di liquidazione sarà ora possibile tramite SPID o Carta Nazionale dei Servizi ed al primo accesso verrà chiesto all'utente di completare la registrazione, seguendo

le istruzioni previste dal manuale “guida all’uso”, disponibile online sul sito del portale LSG.

Dopo il 23 dicembre non è quindi più possibile l’accesso al vecchio sistema SIAMM WEB tramite nome utente e password già create, atteso che digitando SIAMM WEB si viene automaticamente trasferiti sulla nuova piattaforma telematica e sono state segnalate difficoltà, allorquando ad accedere alla piattaforma telematica sia un professionista facente parte di uno studio associato.

Il Consiglio ritiene opportuno che siano fornite indicazioni a tutti gli iscritti per agevolare l’accesso al portale e per risolvere le criticità riscontrate.

A ciò provvederà il Presidente.

- Esame semestre praticante

Prende la parola Avv. Paolo Nello Gramoli, il quale informa che è pervenuta richiesta di validazione del primo semestre di pratica da parte del Dott. - omissis -, il quale ha depositato il libretto oltre il termine previsto dalla legge professionale. Nello specifico il semestre del Dott. - omissis - scadeva in data 7.12.2021, essendo lo stesso stato iscritto con delibera del 06.12.2021 e ha depositato alla segreteria del Coa il libretto solamente in data 14.01.2022, ovvero oltre il termine previsto già considerato anche il termine ulteriore di 30 gg riconosciuto per il deposito stesso.

L’Avv. Gramoli precisa che il dott. - omissis - non ha addotto alcun giustificato motivo e si è scusato, affermando di non aver depositato il materiale nei termini, in quanto in attesa di convocazione dal COA per espletare il predetto incombenza.

Il COA,

considerato quanto in premessa e considerato che lo svolgimento della pratica deve essere continuativo, salvi i casi di sospensione previsti dalla legge professionale, delibera di non ritenere validamente compiuto il semestre di pratica

da parte del Dott. - omissis -.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso.

**** *
**** *
**** *

Il Consiglio si riconvoca il giorno **21 febbraio 2022 alle ore 14.30**, in presenza

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 19.30.

IL PRESIDENTE

Avv. Enrico Della Capanna

IL SEGRETARIO

Avv. Marta Verona